

# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Mondolfo-PU (secondo quanto previsto dalla legge regionale 16/12/2005 n.36 e successive modifiche ed integrazioni e dal vigente "Regolamento Comunale per l'Assegnazione di Alloggi E.R.P." approvato con Deliberazione C.C. n.9 del 18/03/2010)

### Art. 1: A CHI E' RIVOLTO IL BANDO

1. Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato degli affitti.

### Art. 2: CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

1. L'aspirante assegnatario deve risultare in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda:

- essere cittadini italiani o di un paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
  - avere la residenza o prestare attività lavorativa principale nel Comune di Mondolfo da almeno 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
  - non essere titolari della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (IMU). Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;
  - avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i., non superiore a € **13.699,00** di valore ISEE maggiorato del 20% per le famiglie mono personali (€ **16.438,80**) (limite determinato con DECRETO regionale DEL DIRIGENTE DEL Settore URBANISTICA, PAESAGGIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA del 16/01/2024 n.5). Tale limite è aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nell'anno precedente;
  - non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla precedente lettera d) fino ad un massimo pari al doppio di tale importo e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 20 septies della L.R. n. 36/2005 e s.m.i.

### Art. 3: NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

- Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.
- Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.
- La convivenza attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno tre anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

### Art. 4: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- La domanda di partecipazione al Bando di concorso deve essere presentata in bollo (marca da bollo 16€) utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** l'apposito modello fornito gratuitamente dal Comune - Ufficio Urbanistica durante l'orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì orario: 09-13 e

Giovedì orario: 15,15-18,15 - o disponibile sul sito internet [www.comune.mondolfo.pu.it](http://www.comune.mondolfo.pu.it)

- La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà, dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tali da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti.
- Alla domanda devono essere allegati solamente i documenti richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa. Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio o priorità in graduatoria.
- Gli uffici comunali sono a disposizione per fornire agli interessati i chiarimenti necessari per la compilazione della domanda anche telefonicamente sempre durante l'orario di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì ore 09-13 e giovedì ore 15,15-18,15 n.0721-939225;

### Art. 5: ENTRO QUANTO TEMPO E' POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA

1. Le domande possono essere consegnate secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mondolfo - Via Garibaldi, n. 1, cap.61037;
  - spedita con Raccomandata A.R. all'indirizzo sopra citato;
  - spedita tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: [protocollo.comune.mondolfo@emarche.it](mailto:protocollo.comune.mondolfo@emarche.it) (per la verifica dei termini di presentazione fa fede la data di inoltro della PEC);
- La domanda deve essere presentata entro quarantacinque (45) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro il .....**
- Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine è aumentato di quindici (15) giorni e quindi il termine perentorio di scadenza è il .....
  - Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale A.R., per la verifica del termine di presentazione, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

### Art. 6: ISTRUTTORIA E GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE

- L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dello specifico regolamento, del presente bando e dell'avviso pubblico.
- Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.
- A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di dieci (10) giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera raccomandata o PEC.
- La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:
  - per i requisiti previsti per l'accesso nella graduatoria: l'esclusione della domanda;
  - per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio relativo.
- Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvale di un'apposita commissione.
- Il Comune in fase di istruttoria delle domande e l'apposita Commissione in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio, acquisendo ulteriore documentazione necessaria.

### Art. 7: PRIORITA'

- In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:
  - alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui di cui al punto B.5 dell'art. 13 del regolamento comunale (allegato A n. 5, lett. b. LR 36/05);
  - alloggio improprio;
  - alloggio procurato a titolo precario;

Sede : Via Garibaldi,1 – 61037 Mondolfo (PU)

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 09:00 – 13:00 / il Giovedì: ore 15,15 – 18,15. Tel. 0721/939224

PEC: [protocollo.comune.mondolfo@emarche.it](mailto:protocollo.comune.mondolfo@emarche.it) e mail [comune.mondolfo@provincia.ps.it](mailto:comune.mondolfo@provincia.ps.it)

Responsabile SUE/SUAP – arch. Fabiano Zigliani

- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
  - e) presenza di persone diversamente abili nel nucleo familiare;
  - f) presenza di minori nel nucleo familiare.
2. Se continua a permanere la parità di condizioni viene data precedenza ai nuclei familiari con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

#### **Art. 8: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E OPPOSIZIONI**

1. La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini perentori di quindici (15) giorni, per la presentazione di osservazioni e di quanto altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.
2. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa motivata per garantire la presentazione delle controdeduzioni, sempre nel termine massimo perentorio di quindici (15) giorni.

#### **Art. 9: GRADUATORIA DEFINITIVA**

1. Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP sovvenzionata.
2. La graduatoria così formulata viene approvata con atto deliberativo di Giunta e viene pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio e nel sito internet del Comune.
3. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente la posizione in graduatoria e l'indicazione del punteggio conseguito.
4. La graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

#### **Art. 10: ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

1. Prima dell'assegnazione il competente servizio comunale accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e ai componenti del suo nucleo familiare, dei requisiti prescritti per l'assegnazione.
2. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui alla lett. b. numeri 1), 2) e 3) dell'Allegato A della L.R. n. 36/2005.
3. La perdita dei requisiti, il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata o PEC; l'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione.
4. In questo ultimo caso la commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di proprietà stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.
5. In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.
6. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. A tal fine l'assegnazione degli alloggi potrà essere effettuata nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal D.M. Sanità 05/07/1975 e dal vigente regolamento edilizio comunale.
7. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

8. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene, di norma, senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:
  - a) famiglie monoparentali: mq. 44;
  - b) famiglie composte da due persone: mq. 59;
  - c) famiglie composte da tre persone: mq. 68;
  - d) famiglie composte da quattro persone: mq. 77;
  - e) famiglie composte da cinque persone: mq. 94;
  - f) famiglie composte da sei o più persone: mq. 105;
9. In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, il Comune può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.
10. I limiti dimensionali di cui ai punti precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente una persona diversamente abile con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.
11. I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarli da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.
12. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione di cui al comma precedente, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 10 giorni, assegnato dal Comune medesimo.
13. L'aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'alloggio entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla visita dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.

#### **Art. 11: CANONE DI LOCAZIONE**

1. Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Pesaro e Urbino (ERAP), secondo quanto previsto dall'art. 20, quaterdecies della L.R. Marche n. 36/2005 e succ. integrazioni e modificazioni.

#### **Art. 12: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:**

I dati dichiarati, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 e s.m.i., saranno utilizzati dall'ufficio esclusivamente per l'istruttoria delle domande presentate e per finalità strettamente connesse; essi verranno trattati sia con strumenti cartacei che con strumenti elettronici a disposizione degli uffici comunali. I dati verranno comunicati all'apposita Commissione preposta alla formazione della graduatoria ed all'ERAP (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica) che gestisce i rapporti con gli assegnatari. E' conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. In mancanza di tale conferimento non si procederà all'istruttoria delle domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il responsabile del trattamento dei dati è l'arch. Zigliani Fabiano ed i diritti previsti dall'art. 13 della legge 675/96 e s.m.i. potranno essere esercitati rivolgendosi all'Ufficio Urbanistica del Comune di Mondolfo.

#### **Art. 13: DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nelle leggi sopra richiamate.

Contro il presente bando è ammesso ricorso al TAR delle Marche nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione del bando stesso all'albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., è l'arch. Fabiano Zigliani.

**Mondolfo, lì .....**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(Arch. Fabiano Zigliani)